



MAURO PAPPAGLIONE
NOTAIO

Atto Registrato a
TRENTO
il 21/11/2017
al n. 12374
Serie 1T
Euro 200,00

**ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 TABELLA ALLEGATA AL T.U.
SULL'IMPOSTA DI BOLLO**

Repertorio n. 140.065.-

Raccolta n. 23.971.-

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di novembre alle ore quattordici e cinquanta.

16 novembre 2017

In Trento, via del Pioppeto n. 24, presso il Centro Studi Erickson.

Avanti a me dottor Mauro Pappaglione, notaio in Trento, con studio in via Piave n. 28, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Trento e Rovereto,

è presente il signor:

- BROGGI MORENO, nato ad Avio il giorno 9 luglio 1952, domiciliato per la carica ove infra, imprenditore;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"UNIONE PROVINCIALE ISTITUZIONI PER L'ASSISTENZA - U.P.I.P.A. - SOCIETA' COOPERATIVA"**, con sede in Trento, via Sighele n. 7, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e P.IVA 01671390225.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere e di verbalizzare le risultanze dell'assemblea straordinaria dei soci della società suddetta, che si riunisce in questo giorno, luogo ed ora, mediante avviso spedito a tutti i soci, al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata di data 31 ottobre 2017, per discutere e deliberare sugli argomenti posti nel seguente,

ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione delle modificazioni agli articoli 22, 23, 29 del vigente statuto associativo.

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente, il quale constata e dichiara:

- che l'assemblea fissata per il giorno 15 novembre 2017 in prima convocazione alle ore 21.30 è andata deserta;

- che sono presenti in proprio e per deleghe n. 27 (ventisette) soci su un totale di 48 (quarantotto) soci, come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

- che sono presenti 6 (sei) membri del Consiglio di amministrazione, su un totale di nove consiglieri; come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

- che nessun revisore dei conti è presente

- che pertanto, la presente assemblea, è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in quanto l'art. 25 dello statuto in vigore prevede che l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita, quando siano presenti almeno un quinto

dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Aperta la seduta prende la parola il Presidente il quale fatto un breve saluto ai soci, passa la parola al direttore generale dr. Massimo Giordani, il quale espone all'Assemblea i motivi per cui risulta utile ed opportuno:

- di modificare l'art. 22 dello statuto sociale, eliminando dall'elenco degli organi della Società, il Vicepresidente;
- di integrare l'art. 23 dello statuto sociale, prevedendo che la convocazione dell'assemblea possa essere effettuata anche a mezzo di posta elettronica certificata;

- di modificare l'art. 29 dello statuto sociale, introducendo le seguenti modifiche sostanziali:

riduzione da otto a sei del numero minimo dei componenti del Consiglio di amministrazione;

previsione che l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione avvenga con votazione separata e precedente rispetto a quella per l'elezione dei consiglieri;

previsione che gli amministratori della cooperativa scelti tra le persone formalmente indicate dai soci cooperatori persone giuridiche debbano contestualmente essere in carica come legali rappresentanti o come consiglieri di amministrazione di uno dei soci cooperatori persone giuridiche e che al venir meno di tale requisito, tali amministratori decadano a far data dalla prima assemblea convocata dopo la perdita del requisito, nella quale si provvederà all'elezione dei sostituti;

previsione che gli amministratori non possano permanere in carica per più di due mandati pieni consecutivi in qualità di consigliere e di due mandati pieni consecutivi in qualità di Presidente.

L'assemblea dopo breve discussione, con votazione fatta per appello nominale, all'unanimità

delibera:

- di modificare l'art. 22 dello statuto sociale come segue:

"Art. 22 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;*
- b) il Consiglio di amministrazione;*
- c) il Presidente;*
- d) il Collegio dei sindaci, se nominato."*

- di integrare l'art. 23 dello statuto sociale come segue:

"Art. 23 (Assemblee)

L'assemblea potrà svolgersi, oltre che nella sede sociale, in altro luogo della provincia di Trento, purché di agevole accesso con i comuni mezzi di trasporto, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata, comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il

luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.";

- di modificare l'art. 29 dello statuto sociale come segue:

"Art. 29 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da un numero di consiglieri da sei a dieci, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti. L'elezione del Presidente avviene con votazione separata e precedente alla votazione per l'elezione dei consiglieri. Per il rispetto dell'equilibrio di genere almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione arrotondato all'unità superiore deve essere costituito dai componenti del genere numericamente meno rappresentato.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a Soci sovventori o a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra le persone formalmente indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori della cooperativa scelti tra le persone formalmente indicate dai soci cooperatori persone giuridiche devono comunque essere contestualmente in carica come legali rappresentanti o come consiglieri di amministrazione di uno dei soci cooperatori persone giuridiche; al venir meno di tale requisito gli amministratori della cooperativa scelti tra le persone formalmente indicate dai soci cooperatori persone giuridiche decadono a far data dalla prima assemblea convocata dopo la perdita del requisito, nella quale si provvede all'elezione dei sostituti.

Le modalità per la designazione ed elezione dei candidati e per la realizzazione dell'equilibrio di genere potranno essere fissate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di due mandati pieni consecutivi in qualità di consigliere e di due mandati pieni consecutivi in qualità di Presidente.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di am-

ministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Vice-presidente a maggioranza assoluta.";

- di allegare al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale, il testo aggiornato dello statuto sociale;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare da solo al presente atto ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, variazioni integrazioni e soppressioni, che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di esecuzione delle formalità di legge. Terminata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il presente verbale viene chiuso alle ore quindici e trenta.

Omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del comparente che dichiara di ben conoscerli.

Ho dato lettura al comparente del presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e a mano da me notaio in foglio uno di cui sono occupate pagine quattro.

F.TO MORENO BROGGI

F.TO MAURO PAPPAGLIONE NOTAIO - (L.S.)

ALLEGATO "A" AL N. 23.971 - DI RACCOLTA

ELENCO SOCI
DELLA SOCIETA'
"UNIONE PROVINCIALE ISTITUZIONI PER L'ASSISTENZA - U.P.I.P.A. -
SOCIETA' COOPERATIVA"

RELATIVO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI DATA 16 NOVEMBRE 2017

SOCIO	FIRMA	PRESENTE		ASSENTE	DELIBERA		
		IN PROPRIO	PER DELEGA		FAV	CONTR	ASTEN
Fondazione Comunità di Arco - A.P.S.P.							
A.P.S.P. Ubaldo Campagnola							
A.P.S.P. Giacomo Cis	<i>Blita fuorieri</i>	X			X		
A.P.S.P. Giudicarie Esteriori	<i>[Signature]</i>		X		X		
A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia"	<i>[Signature]</i>	X			X		
A.P.S.P. di Brentonico	<i>[Signature]</i>	X			X		
A.P.S.P. "Valle del Vanoi"	<i>[Signature]</i>	X			X		









[Signature]

SOCIO	FIRMA	PRESENTE		ASSENTE	DELIBERA		
		IN PROPRIO	PER DELEGA		FAV	CONTR	ASTEN
A.P.S.P. "Suor Agnese"	<i>Fabi Nere</i>	X			X		
A.P.S.P. Residenza Valle dei Laghi	<i>Deese Vero</i>	X			X		
A.P.S.P. Santa Maria							
A.P.S.P. "Rosa dei Venti"							
A.P.S.P. Residenza Molino	<i>Carlo Luigi</i>	X			X		
A.P.S.P. "Casa Laner"	<i>Laner Lu</i>	X			X		
A.P.S.P. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno"	<i>Bella Lu</i>	X			X		
Coop. Sociale Villa Maria scarl							
A.P.S.P. Giovanni Endrizzi	<i>Giovanni Endrizzi</i>	X			X		
A.P.S.P. "San Valentino" - Città di Levico Terme	<i>San Valentino</i>	X			X		
A.P.S.P. "Centro Don Ziglio"	<i>Centro Don Ziglio</i>	X			X		



Quarano

SOCIO	FIRMA	PRESENTE		ASSENTE	DELIBERA		
		IN PROPRIO	PER DELEGA		FAV	CONTR	ASTEN
A.P.S.P. Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malè							
A.P.S.P. Cristiani - de Luca		X			X		
A.P.S.P. "S. Giovanni"			X		X		
A.P.S.P. "Cesare Benedetti"							
A.P.S.P. Opera Romani		X	<input checked="" type="checkbox"/>		X		
A.P.S.P. "Dott. Antonio Bontempelli"		X			X		
A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Monte"		X			X		
A.P.S.P. Padre Odone Nicolini							
A.P.S.P. "Piccolo Spedale"							
A.P.S.P. Centro Residenziale "Abelardo Collini"							
A.P.S.P. Margherita Grazioli		X			X		





SOCIO	FIRMA	PRESENTE		ASSENTE	DELIBERA		
		IN PROPRIO	PER DELEGA		FAV	CONTR	ASTEN
A.P.S.P. "San Gaetano"							
A.P.S.P. "Città di Riva "							
"Casa Mia" A.P.S.P							
A.P.S.P. S. Giuseppe <i>di Primiero</i>	<i>[Signature]</i>	X			X		
A.P.S.P. Clementino Vannetti	<i>[Signature]</i>		X		X		
A.P.S.P. Opera "Armida Barelli"							
R.S.A. "SACRA FAMIGLIA"							
A.P.S.P. Casa di Riposo S. Vigilio - Fondazione Bonazza							
A.P.S.P. "Villa San Lorenzo"	<i>[Signature]</i>	X			X		
A.P.S.P. "Redenta Floriani"	<i>[Signature]</i>	X			X		
A.P.S.P. Anaunia	<i>[Signature]</i>	X			X		



[Signature]

SOCIO	FIRMA	PRESENTE		ASSENTE	DELIBERA		
		IN PROPRIO	PER DELEGA		FAV	CONTR	ASTEN
A.P.S.P. Casa di Riposo "Giovanelli"							
Società Cooperativa Sociale Assistenza							
A.P.S.P. "S. Giuseppe" di Ronca Roncegno	<i>[Handwritten signature]</i>	X			X		
A.P.S.P. Civica di Trento	<i>[Handwritten signature]</i>	X			X		
Fondazione Crosina Sartori Cloch A.P.S.P.							
A.P.S.P. "Beato de Tschiderer" già "Istituto Arcivescove per Sordi"	<i>[Handwritten signature]</i>		X		X		
A.P.S.P. Don Giuseppe Cumer							
A.P.S.P. della Val di Fassa							



[Handwritten signature]

ELENCO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA'

"UNIONE PROVINCIALE ISTITUZIONI PER L'ASSISTENZA - U.P.I.P.A. - SOCIETA'
COOPERATIVA",

con sede in Trento, via Sighele n. 7,

PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI DATA 16 NOVEMBRE 2017

CARICA	NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
Presidente del Consiglio di Amministrazione	BROGGI MORENO	X	
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	BRUGNARA RENATO	X	
Consigliere	PAOLAZZI GIANCARLO	X	
Consigliere	DEMAGRI PAOLA		
Consigliere	COLLOTTA ANGELA	X	
Consigliere	DELL'ANTONIO MARTINA		
Consigliere	MAURINA FLAVIA	X	
Consigliere	RONER DANIELA		
Consigliere	DUBINI MARISA	X	

Maurizio Bolw

Mario Foppello

Foppello





ALLEGATO "C" AL N. 23.971 DI RACCOLTA

STATUTO SOCIALE

della

"UNIONE PROVINCIALE ISTITUZIONI PER L'ASSISTENZA - U.P.I.P.A.

- Società cooperativa

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Trento la Società cooperativa denominata **"Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza - U.P.I.P.A. - Società cooperativa"**.

Potranno, inoltre, essere istituite sedi secondarie e uffici di zona.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31.12.2050** e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Titolo II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha per scopo mutualistico il coordinamento dell'attività dei Soci ed il miglioramento dell'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, anche al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune, e ciò anche per attuare una sempre migliore rispondenza dell'attività dei Soci ai propri fini istituzionali.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) prestare ai Soci ogni forma di assistenza, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile,

legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico, escluse le attività professionali non esercitabili in forma societaria;

b) attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli Enti soci, operando nei rapporti con enti ed istituti sia pubblici che privati, promuovendo, in particolare, opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;

c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli Enti soci;

d) rappresentare, difendere e tutelare gli interessi dei Soci, intrattenendo allo scopo opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici ed organi di ogni ordine e grado;

e) promuovere ed organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Titolo III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti, essere cioè:

- Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) della provincia di Trento, operanti nel settore socio-assistenziale e formativo;

- altre Istituzioni di natura pubblica che operano prevalentemente nel settore socio-assistenziale;

- soggetti privati non aventi finalità di lucro che operano prevalentemente nel settore socio-assistenziale,

i quali facciano domanda di ammissione, impegnandosi ad accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai

Regolamenti sociali.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto compresi i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di conoscere e di accettare la clausola arbitrale di cui all'art. 40 e il tentativo di conciliazione obbligatoria indicato all'art. 45.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella

nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni accompagnatorie degli Amministratori e dei Sindaci, di chiedere copia dei predetti atti, nonché di esaminare altri atti secondo le modalità della normativa vigente, nonché presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze, delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ove nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - la quota di partecipazione al capitale sociale di € 51,64 (cinquantuno euro e sessantaquattro centesimi) o multiplo di tale importo;
 - i nuovi Soci dovranno versare l'eventuale tassa di ammissione annualmente deliberata dall'Assemblea degli Enti consorziati;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- c) collaborare nel perseguimento dei fini della Società secondo le direttive degli Organi sociali.

I Soci, inoltre, devono sentirsi impegnati nel partecipare ad eventuali iniziative deliberate dall'Assemblea generale ed a far partecipare i loro Amministratori e dipendenti agli interventi di formazione svolti dalla Società.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,

se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Decorsi due anni dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Il recesso diviene efficace per quanto riguarda il rapporto sociale decorso il periodo di preavviso.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC e diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione il socio può proporre opposizione attivando le procedure di conciliazione o arbitrato previste dallo Statuto.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 21, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 25 (venticinque) ciascuna.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel li-

bro dei soci.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un (1) voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-

simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 20 Ristorno

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- f) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 19.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Titolo VI

ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 23 (Assemblee)

L'assemblea potrà svolgersi, oltre che nella sede sociale, in altro luogo della provincia di Trento, purché di agevole accesso con i comuni mezzi di trasporto, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata, comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggio-

ranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina il Presidente
- b) approva il bilancio e destina gli utili o la copertura delle perdite;
- c) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del presente statuto;
- d) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- e) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) fissa l'importo del sovrapprezzo;
- k) approva programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e i loro stati di attuazione in occasione dell'approvazione dei bilanci;
- l) delibera l'adesione della Società ad Enti ed Associazioni;
- m) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, oppure in seguito a richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci, presentata almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
- n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 19.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-

menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 26 (Elezioni cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 27 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le votazioni si fanno, di regola, per alzata di mano, con prova e controprova.

Le elezioni delle cariche sociali possono essere fatte per schede palesi.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza

anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da un numero di consiglieri da sei a dieci, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti. L'elezione del Presidente avviene con votazione separata e precedente alla votazione per l'elezione dei consiglieri. Per il rispetto dell'equilibrio di genere almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione arrotondato all'unità superiore deve essere costituito dai componenti del genere numericamente meno rappresentato.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a Soci sovventori o a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra le persone formalmente indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori della cooperativa scelti tra le persone formalmente indicate dai soci cooperatori persone giuridiche devono comunque essere contestualmente in carica come legali rappresentanti o come consiglieri di amministrazione di uno dei soci cooperatori persone giuridiche; al venir meno di tale requisito gli amministratori della cooperativa scelti tra le persone formalmente indicate dai soci cooperatori persone giuridiche decadono a far data dalla prima assemblea convocata dopo la perdita del requisito, nella quale si provvede all'elezione dei sostituti.

Le modalità per la designazione ed elezione dei candidati e per la realizzazione dell'equilibrio di genere potranno essere fissate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di due mandati pieni consecutivi in qualità di consigliere e di due mandati pieni consecutivi in qualità di Presidente.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Vice-

presidente a maggioranza assoluta.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

A norma dell'art. 2365 comma secondo del codice civile è attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale

se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione deve avvenire con preavviso non inferiore a quattro giorni dalla seduta. La convocazione può avvenire con preavviso di un solo giorno in casi di necessità e urgenza, in tal caso la trattazione di eventuali argomenti non urgenti è subordinata all'approvazione dei Consiglieri.

La convocazione può essere effettuata anche in via telematica purché con modalità atte a garantire l'avvenuto recapito a tutti gli amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'effettivo coinvolgimento e partecipazione attiva di ciascun membro.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 35 (Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle diverse attività statutarie e redige i verbali delle riunioni degli Organi statutari.

Articolo 36 (Consulta dei Direttori)

Per esprimere pareri sulle materie che saranno richieste dal Consiglio di Amministrazione e per approfondire problematiche relative alla gestione degli Enti è istituita la Consulta dei Direttori degli Enti associati che, di norma, si riunisce una volta al mese.

Detta attività può essere articolata in Gruppi di lavoro su specifiche tematiche.

Annualmente i partecipanti alla Consulta nominano, al loro in-

terno, un Coordinatore al quale sono affidati i compiti di convocare le riunioni mensili predisponendo l'O.d.G., coordinare e verbalizzare le riunioni, formalizzare i risultati delle attività in documenti che saranno sistematicamente trasmessi agli Enti associati.

I programmi di attività della Consulta e gli ordini del giorno delle riunioni mensili vengono preliminarmente comunicati al Presidente.

Articolo 37 (Comitati Tecnici)

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere l'istituzione di ulteriori comitati tecnici con funzioni consultive e propositive per lo studio dei problemi interessanti singoli settori.

L'istituzione ed il funzionamento dei comitati tecnici sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati Sindaci, e se nominati decadono, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali e provinciali, i presidenti e componenti delle giunte delle comunità di valle e i sindaci dei comuni.

I membri del Collegio Sindacale devono dare notizia agli Amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Art. 39 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dai soci, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, su proposta motivata del Collegio sindacale, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Se ricorrono le condizioni di cui all'art. 48, comma 5, Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5, la revisione legale dei conti deve essere esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

Articolo 40 (Collegio arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente della Commissione Provinciale delle Cooperative, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, e determinerà anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti l'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi della compagine sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Art. 41 (Tentativo obbligatorio di conciliazione)

In ogni caso, le controversie di cui al precedente art. 10 lett. a), b) e c) saranno sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, in base al vigente Regolamento di conciliazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di intraprendere il procedimento arbitrale di cui al precedente articolo.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett.

c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I regolamenti inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica sono approvati con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare le azioni di socio sovventore offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO MORENO BROGGI

F.TO MAURO PAPPAGLIONE NOTAIO - (L.S.)